



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa

Prot. n. 1622 C32a
Pisa, 22.02.08
Certificazione medica patentino

Ai **DIRIGENTI SCOLASTICI** degli Istituti Comprensivi
Ai **DIRIGENTI SCOLASTICI** degli Istituti di Istruzione
Secondaria ed Artistica di 2° grado

e p.c. Ai **Referenti** di Educazione Stradale

LORO SEDI

Oggetto: **Certificazione medica per il rilascio del "Patentino"**.

Si desidera avvertire le SS.LL. che con il 1 gennaio 2008 sembrano essere **non più validi** i certificati medici rilasciati dal medico di famiglia (vedi):

Legge 17 agosto 2005, n.168

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2005

Capo II ULTERIORI INTERVENTI

Art. 5. *Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori*

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostantive all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale.».

Pertanto le certificazioni mediche da presentare successivamente alla data del 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate secondo quanto prevede il **Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada**

119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'articolo 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. **L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici**

Il Referente Ed Stradale
(Roberto Bonechi)